Azione revocatoria ordinaria di negozio costitutivo di fondo patrimoniale

Tribunale di Tempio Pausania, 20 novembre 2014 - Giudice Paola Ferrari Bravo.

Negozio costitutivo di fondo patrimoniale - è atto a titolo gratuito anche quando proviene da entrambi i coniugi – esercizio azione revocatoria ordinaria - ammissibile

Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che, solo perché tale, può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.

Azione revocatoria ordinaria - esistenza di altri coobbligati in solido - irrilevanza

E' irrilevante al fine dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria la circostanza che sussistano altri coobbligati in solido e/o che sussista il beneficio della preventiva escussione. Al fine della revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore, l'art. 2901 c. c. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, sì da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, mentre non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi; pertanto, in ipotesi di solidarietà passiva, il suddetto eventus damni va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati.

Azione revocatoria ordinaria contro socio solidalmente responsabile – beneficio preventiva escussione patrimonio sociale - non osta

L'azione revocatoria ordinaria non ha natura di azione esecutiva e non ha alcuna efficacia restitutoria ma consente solo di rendere inopponibile al creditore gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore; l'utile esperimento della stessa nei confronti del socio solidalmente e illimitatamente responsabile di una snc non è, pertanto, ostacolato dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci

che non può essere invocato in quanto opera sul piano prettamente esecutivo.

(Massime a cura di Carmela Ruggeri- Riproduzione riseravta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Tempio Pausania

Il Tribunale, nella persona del Giudice Paola Ferrari Bravo ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 778/2014

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1867/2013 promossa da:

C. spa, con il patrocinio dell'avv. Ruggeri Carmela Rita Giulia, elettivamente domiciliata in Via Valentino 5 Tempio Pausania presso lo studio dell'avv. Careddu Michele per procura a margine dell'atto di citazione - attore

contro P.L. (C.F....) e M.M. (C.F....), con il patrocinio dell'avv. M.L., elettivamente domiciliati in Corso Matteotti 9 07029 Tempio Pausania presso il difensore per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta - convenuti

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.

CONCLUSIONI per l'attore: precisa le conclusioni come da foglio di precisazione conclusioni allegato al verbale di udienza del 04.07.2014 (dichiarare inefficace nei confronti della C. spa ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi P.L. e M.M.; autorizzare la C. spa a procedere all'annotazione della sentenza a margine della trascrizione relativa al negozio di costituzione del fondo patrimoniale; con vittoria di spese, competenze ed onorari).

Per il convenuto: "rigettare la domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale; con vittoria di spese".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 luglio 2013 la società C. spa promuoveva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale effettuato dai Sigg. P.L. e M.M. ritenuto, dalla società attrice, pregiudizievole dei propri diritti creditori. Si costituivano in giudizio i coniugi P.L. e M.M. i quali contestavano i presupposti dell'azione revocatoria per i seguenti motivi: in primo luogo poiché pendeva, innanzi al Tribunale di Vicenza, giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1021/2011 posto alla base delle pretese creditorie della società attrice, in secondo luogo poiché vi era carenza di legittimazione passiva, operando il principio di preventiva escussione del patrimonio sociale ed infine perché la C. s.p.a. aveva già ottenuto le somme dovute mediante il meccanismo del pignoramento presso terzi. Alla prima udienza il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. parte attrice formulava istanze istruttorie ritenute dal giudice irrilevanti e comunque aventi ad oggetto fatti non contestati controparte. All'udienza del 04.07.2014 le parti precisavano le proprie

conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (Cassazione civile, sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3546).

1) Sul beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.

Per quanto attiene l'operatività del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci, lo stesso non può essere invocato in questa sede operando unicamente nella fase esecutiva. In ordine a tale principio occorre evidenziare che: "il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 cod. civ. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito" (Cassazione civile, sezione I, 16 gennaio 2009, n.1040, in un caso peraltro diverso). In altri termini, considerato che l'azione revocatoria non ha natura di azione esecutiva, non ha alcuna efficacia "restitutoria" ma consente solamente di rendere inopponibile al creditore gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore, l'utile esperimento della stessa non è ostacolato dal beneficio della prevendita escussione che per contro opera sul piano prettamente esecutivo.

2) Sull'esistenza dei crediti garantiti.

In ordine all'esistenza dei crediti, si rileva che gli stessi sono stati ampiamente dimostrati da parte attrice oltre che non contestati da parte convenuta. La C. spa ha prodotto: le fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione tutte relative a prestazioni rese nell'anno 2008; copia degli assegni insoluti emessi a pagamento delle fatture; il decreto ingiuntivo n. 1021/2011 emesso dal Tribunale di Vicenza e depositato in data 20 aprile 2011, munito di formula esecutiva in data 02.05.2011; l'atto di precetto notificato alla società debitrice nonché gli atti di pignoramento presso terzi promossi nei confronti del debitore L. & M. s.n.c. e dei terzi pignorati E. s.r.l. e Banca di S. s.p.a. mediante i quali la società attrice ha recuperato, solo in parte, le somme alla stessa spettanti. Parte convenuta non ha, in ogni caso, contestato l'esistenza del credito ma si è limitata ad affermare che il quantum indicato da parte attrice quale somma residua è maggiore di quello in realtà ancora dovuto e che, essendo pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Vicenza, il credito non potrebbe essere definito certo, mancando una sentenza passata in giudicato. Pare opportuno

rammentare, a tal proposito, come anche nel caso in cui il credito azionato sia oggetto di contestazione (intervenuta opposizione a decreto ingiuntivo) deve affermarsi la sussistenza del credito ai fini dell'art. 2901 c.c.: difatti, "anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n.9440)

2) Sulla lesione della garanzia patrimoniale.

Con riguardo agli atti di disposizione patrimoniale, i convenuti hanno costituito il fondo patrimoniale nr. 3004 di Rep. e 2169 di raccolta in data 13 dicembre 2010 come comprovato dalle produzioni documentali in atti. Il conferimento nel fondo patrimoniale ha ad oggetto tre immobili due dei quali di proprietà di entrambi i coniugi situati nel comune di Santa Teresa di Gallura/Trinità d'Agultu e Vignola, ed il terzo, di proprietà del solo Sig. P.L. ubicato nel comune di Luras. Il pregiudizio si rileva ex sé dal momento che l'atto di cui sopra è stato stipulato successivamente all'insorgere del credito della società attrice (come si è già detto le prestazioni che hanno originato il credito sono state tutte rese nell'anno 2008).

Non è condivisibile la deduzione difensiva di parti convenute secondo la quale la C. spa ben potrebbe soddisfare il proprio limitato e residuo credito mediante il pignoramento presso terzi. A tal proposito si osserva che "In tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'"eventus damni", non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo" (Cassazione civile, sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678).

Inoltre il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che – solo perché tale, può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.

In altri termini, l'atto di disposizione patrimoniale, tenuto conto della circostanza che è stato posto in essere un atto a titolo "gratuito", non può che essere considerato pregiudizievole per le ragioni dei creditori, essendo a tal proposito del tutto irrilevante valutare e stimare la rimanente consistenza del patrimonio immobiliare del debitore. La natura gratuita dell'atto, lo rende per ciò solo pregiudizievole per le ragioni dei creditori.

E' infine del tutto irrilevante al fine dell'accoglimento delle azioni esercitate nel presente giudizio la circostanza che sussistano altri coobbligati in solido e/o che sussista il beneficio della preventiva escussione. "Al fine della revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore, l'art. 2901 c. c. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, sì da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, mentre non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti

diversi; pertanto, in ipotesi di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, il suddetto eventus damni va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati" (Cass. civ., Sez. I, 21/11/1990, n.11251 in un caso peraltro diverso).

3) Sull'elemento soggettivo

Come appena detto, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, benché non costituisca negozio di donazione a tutti gli effetti, configura atto a titolo gratuito (c.d. liberalità non donativa), in quanto comporta un depauperamento del patrimonio del coniuge conferente - il quale non riceve alcun corrispettivo in sede di costituzione del fondo - e un arricchimento per i creditori del patrimonio familiare. Al che consegue che il creditore del coniuge conferente, agendo in revocatoria ordinaria, deve limitarsi a dimostrare la scientia fraudis del medesimo coniuge e non anche la partecipatio fraudis dell'altro coniuge, ex art. 2901, n. 2, c.c.. Anche volendo escludere che a fronte del compimento di un atto a titolo gratuito sia sufficiente la scientia fraudis, la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come "allorché l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni") essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore - e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo - di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis"), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo, in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore" (Cass. civ., Sez. III, 29/07/2004, n.14489)

Nel caso sub iudice, come in precedenza meglio evidenziato, il credito deve ritenersi sorto in epoca antecedente agli atti di costituzione di fondo patrimoniale (Cass. civ., Sez. II, 25/01/2006, n.1413) atteso che le prestazioni poste a fondamento del ricorso per ingiunzione sono state tutte eseguite nell'anno 2008 (vedasi fatture e DDT in atti).

Sicché da una parte è irrilevante la data dell'emanazione del decreto ingiuntivo e dall'altra è sufficiente ai fini del presente giudizio la prova della scientia fraudis del disponente. Il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria "può essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni. L'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato" (Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 2004, n. 15257).

Venendo al caso concreto si sottolinea che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato concluso successivamente alla scadenza dei termini concordati per il pagamento con evidente consapevolezza di recare pregiudizio ai propri creditori.

Inoltre va tenuta in considerazione la circostanza esposta dalla società attrice e mai contestata da parte convenuta per la quale, oltre ai coniugi P.L. e M.M. nello stesso giorno e presso lo stesso notaio hanno costituito un fondo patrimoniale anche i G.M. e M.D., essendo il Sig. G.M., socio della L. & M. s.n.c..

La domanda deve pertanto essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, così provvede: 1) Dichiara inefficace nei confronti della società C. s.p.a. l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da P.L. e M.M. in data 13.12.2010, notaio Francesco Gasbarri in Tempio Pausania, nr. 3004 di Rep. e 2169 di raccolta; 2) Condanna P.L. e M.M. al rimborso in favore di società C. s.p.a. delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.591,67, di cui € 691,37 per spese, oltre accessori come per legge. Minuta redatta in collaborazione con la tirocinante Dott.ssa Laura Gattu

Tempio Pausania, 20/11/2014 Il Giudice Paola Ferrari Bravo